

COMUNE DI TORRI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr.02

DATA 29/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFUTI URBANI DEL COMUNE DI TORRI IN SABINA IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 5 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF).

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTINOVE del mese di MARZO, alle ore 08,53 e segg. nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla PRIMA convocazione straordinaria per oggi IN MODALITA' MISTA, partecipata dai signori consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

1	Dr.Michele CONCEZZI	SI
2	Davide DI GIULIANI	SI
3	Dario DEL CROCE	SI
4	Riccardo TONNINA	SI
5	Valentina RICOTTINI	SI
6	Fabio TROIANI	SI
7	Giampiero BAGLIANI	NO
8	Antonella ANGELINI	SI
9	Tania PAGLIUCA	SI

Presenti n. 8

Assenti n. 1

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza

il dr.Michele CONCEZZI - Sindaco.

Partecipa da remoto il Segretario Comunale dr.ssa Maria Laura LEONCINI ON LINE

Il Sindaco introduce il punto all'O.del G. illustra la proposta al Consiglio,

PREMESSO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 444/2019, avente ad oggetto rispettivamente “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati” in cui è stato approvato il Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti (TITR) che, all'articolo 3 lett. g), prevede l'obbligo di pubblicare la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF.

VISTA la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), attuando l'obiettivo di *“far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”*, che articola i seguenti obblighi di servizio:

- per la qualità contrattuale:
 - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - c) Punti di contatto con l'utente;
 - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
 - a) Continuità e regolarità del servizio;
 - b) Sicurezza del servizio.

RICHIAMATO in particolare l'articolo 5 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: *“L'Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della*

qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l'Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza”.

RILEVATO che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione n. 15/2022/R/rif, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

VISTO che l'articolo 3-bis del Decreto-Legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...]”;

RILEVATO CHE

- nell'ambito del D.Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art.200, comma 7, adottare “modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;
- l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: “*Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”;*

DATO ATTO CHE, all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di TORRI IN SABINA, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011. Nell'assenza, pertanto, le relative funzioni di Ente Territorialmente Competente sono di competenza dell'Amministrazione Comunale.

CONSIDERATO che il Comune di TORRI IN SABINA, con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2022, ha ritenuto di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani secondo:

lo schema I “livello qualitativo MINIMO”

di cui all’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.

CONSIDERATO che il Comune, gestore delle attività di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti, ha predisposto la Carta della Qualità relativa al servizio di propria competenza ossia l’attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti.

CONSIDERATO che i gestori della raccolta e trasporto e dello spazzamento e lavaggio strade hanno predisposto la carta di qualità ciascuno per i servizi di rispettiva competenza.

RITENUTO, quindi di procedere all’approvazione della “Carta di Qualità del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani” secondo il testo elaborato – allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO che il testo elaborato è stato redatto nel pieno rispetto di tutte le indicazioni contenute nelle normative in premessa citate, in particolare, risulta essere conforme alle disposizioni del TQRIF in quanto:

- indica il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui all’articolo 3 del TQRIF;
- contiene, con riferimento a ciascun servizio, l’indicatore degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti da ARERA, nonché di eventuali standard ulteriori o migliorativi previsti dall’Ente Territorialmente Competente.

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall’articolo 1.2 della Delibera ARERA n. 15/2022/R/rif il TQRIF si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023;

RITENUTO di provvedere all’approvazione della Carta del Qualità secondo lo schema allegato e alla successiva pubblicazione sul sito web del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani oltre che nell’apposita sezione del sito istituzionale di cui all’articolo 3.1 TITR, denominata “*Portale Trasparenza Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani*”

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza amministrativa, reso dal Responsabile del Servizio, ex artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, T.U.E.L.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ex artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, T.U.E.L.

PROPONE

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE “LA CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI” (ALLEGATO A) di cui all’art. 5 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.
3. DI PROVVEDERE alla sua pubblicazione, ai sensi dell’articolo 3 del TITR), sul sito web del gestore del servizio integrato ovvero di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono oltre che nell’apposita sezione del sito istituzionale denominata “*Portale Trasparenza Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani*”.
4. DI DEMANDARE, altresì, al funzionario responsabile del servizio tributi l’attività di aggiornamento della CARTA DI QUALITÀ a seguito di eventuali specifici provvedimenti.
5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al D.E.C. del Servizio per gli adempimenti di competenza;
6. DI DARE ATTO che, la presente, a norma dell’articolo 124 del T.U. n. 267/2000, verrà pubblicata nell’albo pretorio informatico per quindici giorni consecutivi;
7. DI RENDERE con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000 al fine di consentire al competente ufficio di avviare sin da subito le procedure previste nella presente deliberazione.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART.49 E 147-BIS DEL D.LGS.267/2000, come sostituito dall’art.3, comma 1 lett.a) del D.L.10/10/2012 n.174 convertito con modificazioni nella L.213/2012

RESPONSABILE SERVIZIO-REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
parere favorevole: F.TO DOTT. MARCHEGIANI SIMONE

Esaurita la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta;
Presenti n.08; votanti n.08;
All'unanimità dei voti

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegata proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n.08; votanti n.08;
All'unanimità dei voti

D E L I B E R A

1. Di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI TORRI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Laura LEONCINI

IL SINDACO
f.to Dr.Michele CONCEZZI

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Della sujestesa deliberazione si attesta che copia verrà affissa all'Albo Pretorio il
__19/04/2023__ ai sensi e per gli effetti dell'art.124, 1° comma del D.Lgs.18/8/2000, n.267
per 15 gg.consecutivi.

Torri in Sabina, li __19/04/2023__

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Laura LEONCINI

.....

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Torri in Sabina, li __19/04/2023__

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Laura LEONCINI

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2,
del D.lgs. 39/93